

## REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

**Art. 1**  
Ottava edizione "Farmaitaly". L'evento avrà luogo a Montichiari (BS), nel Centro Fiera del Garda (Via Brescia, 129) dal 13 al 15 aprile 2012.

**Art. 2**  
Possono essere ammessi come espositori:

- le aziende italiane ed estere che esponano prodotti e servizi rientranti nei settori merceologici previsti nella manifestazione. Qualora le aziende produttrici non intervengano all'esposizione, potranno essere ammessi concessionari, agenti o rappresentanti;
- le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati dall'esposizione;
- altre imprese interessate alla presenza previa verifica e approvazione dell'Organizzatore.

**Art. 3**  
La presentazione della domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo secondo le modalità indicate dall'Organizzatore e pervenuta a questo nei termini indicati, costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione del presente Regolamento e Condizioni Generali di partecipazione all'esposizione e di ogni altra norma relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'esposizione. La comunicazione di accettazione verrà effettuata dall'Organizzatore almeno trenta giorni prima dell'inaugurazione dell'esposizione a mezzo lettera, email o telefax.  
Nel caso di non accoglimento della domanda di partecipazione, l'Organizzatore ne darà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata.

**Art. 4**  
I prezzi delle aree espositive sono calcolati a corpo e/o a metro quadro. Le tariffe delle aree espositive non comprendono la quota di iscrizione. Per il dettaglio degli allestimenti si faccia riferimento al relativo modulo.

**Art. 5**  
Il richiedente allorché avrà ricevuto dall'Organizzatore la comunicazione di accettazione della domanda di partecipazione e la conseguente fattura, dovrà versare quanto dovuto entro il 29 febbraio 2012. In mancanza l'Organizzatore potrà considerare risolto il contratto per inadempimento del partecipante senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. In tal caso ne darà formale comunicazione all'interessato e, oltre ad essere svincolato da ogni impegno e a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto all'integrale pagamento, a titolo di penale - della quota di partecipazione, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

**Art. 6**  
Il Centro Fiera del Garda di Montichiari assicura il funzionamento di un idoneo impianto elettrico, con le seguenti caratteristiche: allaccio energia elettrica (220 v) fino a 2 kw comprensivi del consumo totale. Eventuali potenziamenti o altre richieste particolari sono da concordare con la segreteria organizzativa dell'evento.

**Art. 7**  
L'accesso al quartiere fieristico per la fase di allestimento delle superfici libere è disponibile, salvo cause di forza maggiore, a partire da mercoledì 11 aprile dalle ore 8.00 fino alle ore 18.00 di giovedì 12. L'accesso al quartiere fieristico per gli stand preallestiti è disponibile, salvo cause di forza maggiore, a partire dalle ore 8 di giovedì 12 aprile fino alle 18.00. Lo smontaggio è previsto lunedì 16 aprile dalle ore 18.00 circa e martedì 17 aprile dalle ore 8.00 alle 13.00. Nella giornata di apertura al pubblico, all'Espositore è consentito l'accesso al quartiere fieristico nonché la movimentazione dei vari materiali e/o attrezzature nell'ora antecedente all'orario di apertura al pubblico.

**Art. 8**  
L'assegnazione degli spazi espositivi è di esclusiva e autonoma competenza dell'Organizzatore. Eventuali richieste particolari formulate dall'Espositore all'atto della presentazione della domanda di partecipazione si intendono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l'Organizzatore né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione. Per esigenze tecniche ed organizzative l'Organizzatore potrà fino a 10 giorni prima della manifestazione spostare o ridurre, ove occorra, lo stand già concesso, anche trasferendolo in altra zona e ciò senza il diritto per il partecipante a indennità o risarcimento per nessun motivo.

**Art. 9**  
Ogni Espositore può svolgere azione pubblicitaria esclusivamente all'interno del proprio spazio espositivo (salvo diversamente concordato con la segreteria organizzativa) per la propria Società e/o rappresentanze, purché ciò avvenga in conformità delle disposizione di legge.

**Art. 10**  
In caso di mancata occupazione degli spazi espositivi assegnati entro le ore 9.00 del giorno 13 aprile 2012, l'Organizzatore si riserva la facoltà di assegnarli ad altri espositori, senza obbligo di rimborso.

**Art. 11**  
L'Organizzatore, tramite il Centro Fiera del Garda di Montichiari, provvede a un normale servizio interno di vigilanza notturna delle aree impegnate per la manifestazione, senza peraltro assumere alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti esposti negli stand o comunque giacenti nel Quartiere Fieristico. La custodia e la sorveglianza degli stand competono ai rispettivi espositori, per l'intero orario di apertura della manifestazione e durante l'intera fase di allestimento e di smontaggio. Si raccomanda pertanto alle aziende che espongono, di essere presenti nel proprio stand per tutta la durata dell'orario giornaliero.

## Art. 12

L'Espositore a fronte del pagamento del premio (incluso direttamente nella quota di iscrizione) beneficerà della seguente assicurazione:

Assicurazione di responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera (R.C.T. - R.C.O.). La polizza tiene indenne l'Espositore di quanto questi sia tenuto a pagare per danni arrecati a terzi - compresa Centro Fiera del Garda e i suoi dipendenti, consulenti, collaboratori e/o altri purché legati con Centro Fiera del Garda e nella sua qualità di proprietaria - ed alle cose di terzi dei quali l'Espositore medesimo risulti civilmente responsabile, nonché per i danni (morte e lesioni personali in conseguenza di infortunio sul lavoro) sofferti da "prestatori di lavoro" di cui l'Espositore si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Massimale R.C.T. - R.C.O. € 2.500.000,00 per sinistro, con limite di € 1.500.000,00 per singolo prestatore di lavoro.

## Art. 13

Relativamente al materiale utilizzato per l'allestimento degli stand, ai sensi del D.L.gs. 626/94 sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, l'Espositore deve osservare le seguenti disposizioni:

- tutto il materiale utilizzato per l'allestimento degli stand e non fornito dall'Organizzatore dovrà essere incombustibile, ignifugo all'origine o ignifugato (ai sensi delle norme previste dalla Circolare Ministero Interni n. 12 del 17/5/80, Decreto Ministro Interni 6/7/83 Gazzetta Ufficiale Repubblica n. 201 del 23/07/83 D.M. 2/6/84 G.U. n. 234 del 25/8/84, D.M. 28/8/84, G.U. n. 246 del 6/9/84; e successive modifiche ed integrazioni);
- tutte le eventuali apparecchiature elettriche all'interno degli stand sono a totale carico dell'Espositore, il quale dovrà realizzarle a "regola d'arte" in conformità alle normative vigenti. In particolare gli impianti devono essere realizzati osservando scrupolosamente il D.P.R. n. 547 (27/4/55), le norme CEI (legge 186 del 1/3/68) con particolare riguardo a: 64.8 Norme per gli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V (+ varianti), 64.10 Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento, Legge 46/90 del 5/3/1990 nonché le correlative tabelle di Unificazione Elettronica (UNEL).

Di tutte le norme e tabelle sopra richiamate si intende valida l'ultima edizione (comprensiva degli eventuali emendamenti o varianti in vigore).

L'Organizzatore, tramite il Centro Fiera del Garda, mette a disposizione l'energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali viene fornita dagli Enti erogatori. Ogni Espositore è un utente potenziale e non può cedere energia elettrica a terzi. Le "prese elettriche di servizio" potranno essere utilizzate dagli espositori solamente nei periodi di allestimento e smontaggio per piccole apparecchiature.

L'Espositore, per quanto concerne la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara di aver fornito ai propri dipendenti, ai collaboratori, agli esecutori dei montaggi e comunque a tutto il personale impiegato nell'occasione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel quartiere fieristico e sulle misure di prevenzione adottate in relazione alla propria attività.

È fatto assoluto divieto all'Espositore l'utilizzo e/o la semplice custodia nel proprio stand di sostanze irritanti, corrosive, infiammabili, nocive, tossiche, esplosive, comburenti, pericolose per l'ambiente o che in qualunque altro modo possano costituire pericolo, anche solo potenziale, per gli ambienti, le attrezzature e le persone comunque coinvolte nell'organizzazione e svolgimento della manifestazione. Qualora l'Espositore, per l'espletamento della propria attività, abbia la necessità di utilizzare e/o custodire una o più delle sostanze pericolose di cui sopra, dovrà darne debita comunicazione scritta all'Organizzatore entro 7 giorni dall'inizio della manifestazione.

## Art. 14

Gli stand e tutto quanto comunque esposto non potranno essere fotografati, filmati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione degli espositori interessati e dell'Organizzatore. L'Organizzatore ed il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riservano il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d'insieme o di dettaglio esterne ed interne.

L'Organizzatore non potrà essere in alcun modo considerato responsabile di eventuali riproduzioni abusive di stand o di merci esposte.

## Art. 15

Qualora per cause di forza maggiore l'Organizzatore deliberi di annullare la manifestazione fieristica, gli espositori avranno diritto al rimborso dell'80% della quota di partecipazione.

## Art. 16

L'ingresso alla manifestazione è libero e gratuito per tutti i visitatori.

## Art. 17

L'Espositore, presa integrale visione del presente Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione, dichiara di accettarlo in ogni sua parte, assumendosi piena e completa responsabilità civile e penale per ogni e qualsiasi danno derivante dall'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli che possa derivare alle strutture, attrezzature e persone a qualunque titolo coinvolte nell'organizzazione, gestione e svolgimento della manifestazione, sollevandone pertanto l'Organizzatore ed il Centro Fiera del Garda.

## Art. 18

Per quanto qui non previsto si rimanda a quanto approvato dal Consiglio Comunale di Montichiari con delibera n. 112 del 3/12/92 e alla normativa che sarà eventualmente dettata dal Centro Fiera del Garda di Montichiari.

## Art. 19

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Brescia.

Data \_\_\_\_\_

Per accettazione timbro e firma \_\_\_\_\_